

# Unificazione dello *status filiationis* e orientamenti della giurisprudenza costituzionale

Giuseppe Chiara

## 1. Premessa

La recente L. 10 dicembre 2012, n. 219, recante “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” interviene su una normativa sostanzialmente ferma alla riforma del diritto di famiglia del 1975 e prevede la modifica, diretta e ad opera di successivi decreti delegati, di un ventaglio molto ampio di istituti, già disciplinati in sede codicistica o da parte della legislazione speciale, secondo una linea di politica legislativa tracciata con nettezza e orientata alla realizzazione della unicità dello *status* di figlio. In tal senso, la legge esprime la chiara preferenza per una configurazione dei diritti-doveri derivanti dalla condizione di genitore in termini di autonomia rispetto all’eventuale formalizzazione del rapporto di *coniugio*, in ragione del valore originale e non dipendente della filiazione. Tale separazione ha costituito un potente “volano” nel senso di una quasi ineludibile equiparazione (*rectius*: unificazione) tra la condizione giuridica dei figli legittimi e quella dei naturali, facendo venir meno la stessa premessa logico-formale (il rapporto di *coniugio*, appunto) su cui eventualmente radicare una differenziazione non discriminatoria.

L’itinerario di assimilazione, avviato da tempo, è stato sostenuto da una cospicua e ormai consolidata giurisprudenza comunitaria, rivolta ad equiparare il trattamento giuridico dei figli legittimi e naturali<sup>1</sup>.

Guardando agli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale, invece, la linea di tendenza appare meno univoca, anche in conseguenza della non semplicissima lettura (e declinazione) del dato normativo offerto dall’art. 30, comma 3, Cost., secondo cui «La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima». Tale testo, affiancando due principi (quello relativo alla tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori dal matrimonio e quello della compatibilità di tale tutela con i diritti dei membri della famiglia legittima) suscettibili di bilanciamento ad opera del legislatore ordinario, dà adito alla possibile compresenza di discipline diversificate per le due categorie dei figli legittimi e di quelli naturali.

Su queste premesse, la Consulta, pur avendo compiuto una notevole opera di riallineamento tra i due *status*, ha comunque mantenuto talune diversità di trattamento, ritenendole superabili solo ad opera di un intervento positivo del legislatore ordinario.

Nel primo senso, possono ricordarsi la sent. n. 203 del 1997, che ha ammesso il lavoratore extracomunitario al ricongiungimento familiare con il convivente *more uxorio*

---

<sup>1</sup> Cfr. Corte EDU, causa *Markx c. Belgio*, 13 giugno 1979; causa *Inze c. Austria*, 28 ottobre 1987; causa *Mazureck c. Francia*, 1 febbraio 2000. In dottrina, per tutti, T. DE PASQUALE, A.A. GENNA, L. LORELLO, *Diritto pubblico delle relazioni familiari e processo di europeizzazione dei diritti*, in *Riv. It. Dir. Pubbl. Com.*, 5/2012, p. 787 ss.; A. DIURNI, *La filiazione nel quadro europeo*, in G. Ferrando (a cura di), *Il nuovo diritto di famiglia*, III, Bologna 2007, p. 41 ss.

e con i figli naturali; la sent. n. 250 del 2000, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 803 c.c., in materia di revocazione della donazione per sopravvenienza di figli, nella parte in cui prevedeva che, in caso di sopravvenienza di figlio naturale, la donazione potesse essere revocata solo se il riconoscimento del figlio fosse intervenuto entro due anni dalla donazione; la sent. n. 245 del 2004, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c., nella parte in cui non prevedeva che l'adozione di maggiorenni non potesse essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall'adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti (divieto che, invece, era previsto per i figli legittimi o legittimati minori o, se maggiorenni, non consenzienti), in quanto comportante una disparità di trattamento tra le due categorie di soggetti, in pregiudizio dei figli naturali; la sent. n. 86 del 2009, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 85, comma 1, n. 2, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spettasse il quaranta per cento della rendita, escludeva che essa spettasse nella stessa misura anche all'orfano di un solo genitore naturale. Più in generale, poi, nella giurisprudenza costituzionale è da tempo ricorrente l'assunto secondo cui «l'esistenza o meno del vincolo coniugale tra i genitori non costituisce più (anche alla luce e nello spirito della riforma del diritto di famiglia del 1975) elemento di discriminazione nei rapporti con i figli, legittimi o naturali riconosciuti, identico essendo il contenuto dei doveri, oltre che dei diritti, degli uni nei confronti degli altri (così la sent. n. 332 del 2000; conforme, peraltro, già sentt. n. 166 del 1998 e n. 250 del 2000, cit.).

Nel secondo senso, però, la stessa Corte ha ribadito costantemente che i figli naturali non instaurano con i parenti naturali un rapporto di parentela, ma una semplice relazione fattuale di consanguineità (cfr., *ex multis*, sentt. n. 184 del 1990; n. 377 del 1994; n. 532 del 2000), non priva peraltro, a certe condizioni, di effetti giuridici<sup>2</sup>; così come ha rinvenuto nel cit. art. 30, comma 3, Cost. il fondamento giustificativo del c.d. diritto di commutazione (sent. n. 335 del 2009<sup>3</sup>). Nello stesso senso, essa ha affermato che l'ingresso del figlio naturale nella famiglia di origine del genitore, per effetto del riconoscimento, non è assicurato dalla suddetta norma costituzionale, costituendo, bensì, questione di politica legislativa, rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore (sent. n. 363 del 1988)<sup>4</sup>. Nell'ambito delle azioni di *status*, poi, la Consulta ha giudicato non irragionevole la disparità di disciplina tra l'impugnazione del riconoscimento, la cui

---

2 Cfr. la sent. n. 55 del 1979, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3 e 30, comma terzo, Cost. - dell'art. 565 cod. civ., nella parte in cui escludeva dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati; ma v. anche, e prima, la sent. n. 50 del 1973, secondo cui in assenza di famiglia legittima la quota di riserva dei figli naturali dichiarati o riconosciuti deve essere fissata nella stessa misura prevista dall'art. 537 cod. civ. per i figli legittimi (metà se il *de cuius* lascia un figlio e due terzi se i figli sono più e non un terzo se il figlio è uno e la metà se sono più); nonché la sent. n. 82 del 1974, che ha parimenti ritenuto illegittimo l'art. 575 cod. civ., nella parte in cui, pur in mancanza di figli legittimi e del coniuge del genitore, esso ammetteva un concorso tra i figli naturali riconosciuti o dichiarati e gli ascendenti del genitore attribuendo ai primi i due terzi dell'eredità, giacché questo trattamento - che è diverso da quello riconosciuto ai figli legittimi che conseguono, invece, l'intera eredità escludendo dal concorso gli ascendenti - non è giuridicamente giustificato.

3 Per un commento a questa pronuncia, cfr. A. ASTONE, *La corte costituzionale e la dinamica evolutiva dei rapporti sociali: il diritto di commutazione non sarebbe anacronistico*, in Fam. dir., 2009, p. 339 ss.

4 In dottrina, cfr. A. RENDA, *L'inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima: l'art. 252 c.c. tra molteplici percorsi interpretativi*, in Rass. dir. civ., 2005, p. 463 ss.

azione è imprescrittibile, ed il disconoscimento di paternità, soggetto a prescrizione annuale (sent. n. 7 del 2012)<sup>5</sup>.

## 2. Il contenuto della riforma: Il principio di unicità dello *status* di figlio

Venendo, sinteticamente, all'esame dei punti essenziali della riforma, può osservarsi come questi non siano altro che declinazioni particolari del principio generale sancito, lapidariamente, dal nuovo art. 315 c.c., secondo il quale «Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico».

La legge prevede, in particolare, la modifica dell'art. 74 c.c., definendo la parentela come il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, indipendentemente dall'origine della filiazione, in uno con la riforma dell'art. 258 c.c., che, nella nuova versione, sancisce l'estensione degli effetti del riconoscimento ai parenti del genitore. Già in passato, peraltro, la dottrina si era interrogata sul senso da attribuire agli artt. 74 e 258 c.c., ritenendosi in dottrina che essi non imponessero un limite agli effetti del riconoscimento rispetto ai parenti del riconoscente<sup>6</sup>. L'eventuale limite andava riferito, peraltro, soltanto alla parentela "naturale" in linea collaterale, non a quella in linea retta, che assumeva rilievo in non poche disposizioni (si v. gli artt. 148, comma 2, 433, 467 c.c.), creando in tal modo una disciplina in cui il rapporto di *coniugio* acquistava un rilievo "intermittente", a secondo del "tipo" di parentela<sup>7</sup>.

Altri aspetti salienti della riforma strettamente connessi al principio dell'unicità dello *status* sono rappresentati dall'abrogazione dell'istituto della legittimazione e dall'introduzione, dopo il cit. novellato art. 315 c.c., dell'art. 315 *bis*, che raccoglie, sotto l'unica rubrica "Diritti e doveri del figlio" una serie di situazioni giuridiche riconosciute "trasversalmente" a tutti i figli, tra le quali spiccano, oltre a quelle, note, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione, anche il diritto alla famiglia, quello a rapporti significativi con i parenti, quello all'ascolto (al compimento del dodicesimo anno di età, o anche prima, ove capaci di discernimento) in tutte le questioni e le procedure che li riguardano. Si tratta di una formulazione generale, che trascende gli ambiti specifici (adozione, affidamento congiunto), in cui tali diritti erano stati originariamente proclamati e sintetizza le previsioni di importanti documenti normativi internazionali, recepiti in Italia, o di derivazione comunitaria<sup>8</sup>.

La portata innovativa della L. n. 219 si apprezza, poi, in considerazione della riscrittura di alcuni istituti, compiuta a tutela del (superiore) interesse del minore.

---

5 Per una ricostruzione della giurisprudenza costituzionale relativa alla tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori dal matrimonio, cfr., per tutti, F. PROSPERI, *Artt. 250-290*, in G. Perlingieri (a cura di), *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Napoli 2010, p. 923 ss.; S. PAGLIATINI, *Principi costituzionali e sistema della filiazione*, in M. Sesta e V. Cuffaro (a cura di), *Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, Napoli 2006, p. 507 ss.; G. MORANI, *L'inadeguata tutela giuridica della prole nata fuori dal matrimonio nel nostro ordinamento*, in *Dir. fam. per.*, 2012, p. 478 ss.

6 Cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, II. *Famiglia e successioni*, Milano 2002, p. 20 ss.

7 Cfr. T. AULETTA, *Prospettive di unificazione dello status di filiazione*, in *Fam. dir.*, 2007, p. 1064 ss.

8 Cfr., la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, del 1989, ratificata con la L. n. 176 del 1991; la Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori, del 1996, attuata con la L. n. 77 del 2003; l'art. 24 della Carta di Nizza; il Regolamento europeo 2201/2003. In tale novero rientra anche il diritto ad essere assistito moralmente dai genitori, che peraltro poteva ritenersi sussistere già prima della novella, come declinazione del più ampio dovere di cura desumibile dal sistema; cfr., in tal senso, G. FERRANDO, *La legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, in [www.juscivile.it](http://www.juscivile.it), 2013, 3, 132 ss.

In tema di riconoscimento, è stata mantenuta l'età minima di sedici anni per il compimento di tale atto, ma si rimette al giudice la possibilità di autorizzare un riconoscimento anticipato, «valutate le circostanze e l'interesse del figlio»; è stata invece ridotta da sedici a quattordici anni l'età minima perché il figlio possa esprimere il proprio assenso al riconoscimento posto in essere dal genitore; è dettata, ancora, una procedura più agile intesa a favorire il riconoscimento anche da parte del genitore secondo riconoscente, preservando comunque il minore da “resipiscenze” tardive o interessate, che potrebbero compromettere il sereno sviluppo della dimensione affettiva e relazionale dello stesso<sup>9</sup>. Quest'ultima previsione, in particolare, rimette al giudice una serie di delicatissime valutazioni, lungo l'asse che impone di bilanciare una serie di interessi di rilievo costituzionale, da quello del minore ad intessere rapporti significativi con ambedue le figure genitoriali, a quello del genitore a riconoscere il figlio, a quello, ancora, strettamente correlato ai primi due, a garantire gradualità all'instaurazione di un rapporto (con il genitore secondo riconoscente), che va modellato e verificato in concreto, secondo le indicazioni offerte nei provvedimenti relativi alla sfera personale e patrimoniale impartiti dal giudice.

Altra novità di rilievo è rappresentata dal superamento del divieto di riconoscere i figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta (qualificati dal testo originario dell'art. 251 c.c. “figli incestuosi”), che ora possono essere riconosciuti «previa autorizzazione del giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato del Tribunale per i minorenni» (art. 251 c.c. novellato, intitolato “Autorizzazione al riconoscimento”). Anche in questo caso, la legge rimette al giudice la valutazione sull'opportunità del riconoscimento, prescindendo dalla buona fede del genitore, che in passato costituiva una condizione di ammissibilità; né è ormai richiesta, in caso di affinità in linea retta, la dichiarazione di nullità del matrimonio da cui deriva la stessa affinità. In questo, come in altri ambiti, l'itinerario di riforma era stato avviato e tracciato dalla Consulta, che aveva dichiarato illegittimo il divieto di procedere alla dichiarazione giudiziale di paternità anche in caso di nascita da parenti stretti, in quanto lesivo del diritto del figlio a conoscere la propria identità e a ottenere uno *status* pienamente tutelato (sent. n. 494 del 2002).

Il quadro delle norme immediatamente precettive è completato dall'ampliamento della legittimazione passiva per la proposizione della domanda rivolta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, che ora può essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal tribunale (art. 276, novellato), così fugando i

---

9 Cfr. l'art. 250, comma 4, c.c., nella nuova versione, secondo cui «Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262».

rischio che, mancando gli eredi, l'azione rimanesse inibita per difetto di legittimati<sup>10</sup>; dalla possibilità di escludere il genitore decaduto dalla potestà dal diritto agli alimenti, nonché dalla successione, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'art. 463 c.c. (art. 448-*bis*).

Una considerazione a parte, poi, meritano le nuove previsioni relative alle garanzie previste in ordine all'adempimento degli obblighi di carattere patrimoniale nei confronti dei figli, inserite entro una più ampia ridefinizione dei riparti di competenza tra giudice ordinario e giudice minorile.

Quanto al primo punto, la nuova legge riconosce al giudice il potere di imporre al genitore obbligato, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti. Per assicurare che siano conservate e soddisfatte le ragioni del creditore, il giudice può disporre il sequestro dei beni dell'obbligato, *ex art. 8*, comma 7, L. 1 dicembre 1970, n. 898; può altresì essere ordinato ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versarle direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'art. 8, commi 2 ss., della cit. L. n. 898 del 1970; in tal caso, i provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, *ex art. 2818 c.c.* (cfr. art. 3, comma 2, L. n. 219 del 2012)<sup>11</sup>.

In merito al secondo aspetto, in questa sede può solo accennarsi alla riforma dell'art. 38 disp. att., che potrebbe forse essere letta come espressione della tendenza, ancora *in itinere*, di concentrare le competenze in materia di famiglia e minori in capo ad una sezione specializzata del Tribunale ordinario. A questo, infatti, la riforma attribuisce competenza non solo sulle controversie di separazione e divorzio, ma anche su quelle relative all'affidamento dei figli in caso di separazione delle coppie di fatto, in stretta continuità, peraltro, con l'introduzione di un unico *status filiationis*. Rimangono di competenza del Tribunale per i minori, invece, i procedimenti di adozione dei minori e quelli *de potestate*, a meno che non sia in corso tra le parti un giudizio di separazione o divorzio, o una controversia *ex art. 316 c.c.*

### 3. Segue: la delega al Governo.

La L. n. 219 prevede anche un'ampia delega al Governo, che dovrà essere attuata entro l'anno in corso. Le materie intercettate dovranno essere ridefinite alla luce del già più volte ricordato principio di unicità dello *status*, in evidente discontinuità con assetti normativi consolidati, confermati in passato dalla stessa giurisprudenza della Corte

---

<sup>10</sup> Sul punto, comunque, cfr. Corte costituzionale, sent. n. 80 del 2009, che ha ritenuto manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 276, comma 1, c.c., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 30 Cost., nella parte in cui non prevedeva, nel caso di morte sia del genitore sia degli eredi di questo, la possibilità, per colui che voglia far accertare la propria paternità o maternità naturale, di agire comunque nei confronti di un curatore speciale nominato dal giudice oppure nei confronti degli eredi del presunto genitore.

<sup>11</sup> Cfr. ancora G. FERRANDO, *La legge sulla filiazione*, cit, 144-145, che rileva nella nuova disposizione qualche contraddizione, ove si consideri, ad esempio, «la previsione che il giudice possa ordinare a terzi ai sensi dell'art. 8 della legge div., quando secondo tale articolo, diversamente da quanto previsto dall'art. 156 c.c., la parte interessata provvede direttamente, senza bisogno di intervento del giudice».

costituzionale e rivolti a distinguere tra filiazione legittima e naturale, sia in ordine alle modalità di accertamento di *status*, che con riferimento alle azioni di contestazione.

In tema di accertamento, è previsto che la presunzione di paternità del marito sia estesa a tutti i figli nati o concepiti durante il matrimonio, sicché dalla sola denuncia di nascita deriva l'accertamento automatico di *status* in riferimento alla madre e al marito di lei. Permane, peraltro, la possibilità che la madre escluda la paternità del marito, dichiarando di non voler essere nominata nell'atto di nascita o dichiarando che il figlio è stato generato fuori del matrimonio, secondo un modello che appare asimmetrico, in quanto non prevede la possibilità del marito di opporsi a tale dichiarazione.

Al di fuori del matrimonio, non operando la ricordata presunzione di paternità, questa si realizza nelle note forme del riconoscimento. Quanto all'accertamento della maternità, la legge non ha innovato alcunché, sicché deve ritenersi esclusa la possibilità (ammessa, ad esempio, dall'ordinamento francese) di un accertamento automatico in capo alla partoriente, fatta salva la possibilità di mantenere l'anonimato.

Rimane irrisolto, poi, il nodo problematico, relativo all'esigenza di bilanciare, in caso di adozione, il segreto sulla maternità biologica con il diritto del figlio a conoscere le proprie origini. L'attuale disciplina, contenuta nell'art. 28, comma 7, della L. n. 184 del 1983, ha superato il vaglio della Consulta<sup>12</sup>, mentre la Corte EDU ha ritenuto inadeguato il bilanciamento tra i diritti del figlio e quelli della madre realizzato dalla norma in questione, condannando il nostro paese<sup>13</sup>.

Quanto alle azioni di *status*, la delega prevede una generica ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità, «con riferimento in particolare all'art. 235, primo comma, numeri 1), 2), e 3) c.c., nel rispetto dei principi costituzionali» (art. 2, comma 1, lett. d), manifestando così la consapevolezza che l'elencazione di cui allo stesso art. 235 appare ormai superata, alla luce delle certezze probatorie conseguibili avvalendosi delle più recenti acquisizioni scientifiche<sup>14</sup>. Per altro verso, l'art. 2, comma 1, lett. g) prevede la modifica della disciplina dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, limitando l'imprescrittibilità dell'azione al solo figlio e con l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati. Sembra così avviato un percorso di rideterminazione del novero dei legittimati ad agire, che, alla luce dell'introdotta unicità di *status* e a presidio della stabilità di questo, dovrebbe portare ad una limitazione degli stessi, attribuendone la titolarità (solo) al figlio, alla madre e al padre.

La delega contiene, infine, altri principi dotati di particolare forza innovativa. Tra questi spiccano quello che impone la «ridefinizione della disciplina del possesso di stato

---

12 Cfr. Corte costituzionale, sent. n. 425 del 2005, secondo cui la norma impugnata, che mira a tutelare la gestante che abbia deciso di non tenere con sé il bambino, non prevede per la tutela dell'anonimato della madre nessun tipo di limitazione, in quanto intende, da un lato, assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali e, dall'altro, distogliere la donna da decisioni irreparabili. La norma, perseguendo questa duplice finalità, è espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda e non si pone in contrasto con gli artt. 2 e 32 della Costituzione.

13 Cfr. Corte EDU, causa *Godelli c. Italia*, 25 settembre 2012.

14 Anche su questo punto si deve ricordare l'intervento della Corte costituzionale, con la sent. n. 266 del 2006, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 235 c.c., nella parte in cui subordina nell'azione di disconoscimento della paternità le prove genetiche alla prova dell'adulterio; in dottrina, cfr. G. DOSI, *Disconoscimento, via libera al test Dna. Largo alla prova genetica della paternità*, in *Dir. giust.*, 2006, 29, p. 10 ss.

e della prova della filiazione, prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio può essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo», offrendo così una lettura “minimalista” all’art. 30, comma 4, Cost., che pure ammette la possibilità di limitare per legge la ricerca della paternità ; la revisione della disciplina relativa all’inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell’uno o dell’altro genitore, in modo da renderla adeguata al principio dell’unificazione dello *status* di figlio, demandando esclusivamente al giudice la valutazione di compatibilità di cui all’art 30, comma 3, Cost.; l’inammissibilità del riconoscimento contrastante con un precedente accertamento di *status*; l’adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al più volte richiamato principio-sistema di unicità dello *status*, prevedendo, anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l’estensione delle azioni di petizione di cui agli artt. 533 ss. c.c.; l’adattamento e il riordino dei criteri di cui agli articoli 33, 34, 35 e 39 della L. 31 maggio 1995, n. 218, concernenti l’individuazione, nell’ambito del sistema di diritto internazionale privato, della legge applicabile, anche con la determinazione di eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell’unificazione dello stato di figlio (cfr. l’art. 2, comma 1, lettere c), e), l), m).

Una notazione a parte merita, infine, la norma che irrigidisce la nozione di “abbandono morale e materiale dei figli”, che andrà valutata «con riguardo alla provata irrecoverabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia» (art. 2, comma 1, lett. n); a tal fine, la stessa legge dispone che il Governo preveda «la segnalazione ai Comuni, da parte dei Tribunali per i minorenni, delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che, ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184, richiedano interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia, nonché la previsione di controlli che il Tribunale per i minorenni effettua sulle situazioni segnalate agli enti locali» (art. 2, comma 1, lett. o). Si tratta di prescrizioni che esprimono una positiva sensibilità sociale e ribadiscono il fondamentale ruolo di educazione e accudimento spettante ai genitori, realizzato attraverso un tessuto di relazioni significative che vanno preservate e recuperate finché possibile, anche se la nozione di “provata irrecoverabilità” potrebbe forse risultare troppo rigida e favorire il ricorso a misure (pensate come) temporanee (in primo luogo, gli affidamenti), (ma) protratte ben oltre la loro fisiologica durata.

#### **4. Osservazioni conclusive.**

La rapida rassegna delle disposizioni contenute nella L. n. 219 suggerisce alcune considerazioni, che rilevano tendenze più ampie nel sistema dei rapporti oggi sussistenti tra le fonti del diritto e tra i poteri dello Stato.

La prima notazione è quasi “di stile” e si sostanzia nella constatazione dell’ampiezza della delega al Governo, cui spetterà dare un volto concreto al nuovo principio di unicità dello *status* di figlio, in materie particolarmente delicate (basti pensare, per fare un solo esempio, alla disciplina delle successioni e delle donazioni), secondo una linea di tendenza diffusa nella prassi legislativa più recente.

In secondo luogo, pare di poter osservare come la legge in esame segni una tappa ulteriore del costante processo di “riadattamento” dei principi costituzionali alle nuove esigenze manifestate in sede legislativa. Tale processo è favorito dalla stessa struttura di talune previsioni costituzionali, volutamente elastiche e aperte all’opera di bilanciamento tra interessi contrapposti svolta dalle fonti ordinarie. Ne costituiscono esempi emblematici il sostanziale “svuotamento” della valenza precettiva dell’art. 30, comma 4, Cost. in ordine ai limiti per la ricerca della paternità e la tendenza, insita nell’idea stessa di unicità di *status*, a svalutare il principio di compatibilità di cui all’art. 30, comma 3, Cost.

In terzo luogo, e soprattutto, la legge, costruendo l’unicità di *status* sull’assunta irrilevanza del rapporto di *coniugio* ai fini della disciplina della filiazione ed evitando, su questa base, di compiere qualsiasi opzione “politica” che possa in qualche modo suonare come discriminatoria rispetto ai figli nati fuori dal matrimonio, demanda la risoluzione dei conflitti familiari ad un potere altro: quello giudiziario. La legge equipara gli *status*, ma rinuncia a decidere i conflitti attraverso opzioni politiche generali, che in passato si sostanziavano nella tendenziale preferenza accordata ai figli legittimi. La rinuncia a criteri-valvola di preferenza trasferisce sui giudici un onore-onere di grande rilievo, facendone i veri arbitri dei conflitti familiari e gli ideatori di bilanciamenti piuttosto refrattari a criteri generali e compiuti caso per caso.